



ALLEGATO B) CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE A CHIAMATA PER EVENTI PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD OVEST DI PISA

Art. 1

OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la regolamentazione del Servizio a chiamata di gestione e assistenza agli eventi che potranno essere svolti presso la sede della Camera di commercio Toscana Nord Ovest di Pisa

Art. 3

SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

1 Il servizio oggetto dell'appalto comprende:

a) Servizi di reception e assistenza impianti

- la custodia del portierato con presidio dell'ingresso della Camera negli orari e nelle giornate richieste e accoglienza e informazione al pubblico;
- il controllo degli accessi ed ingressi alle Sale interessate, intendendo per controllo sia la verifica di persone estranee, sia di beni in entrata ed uscita, nel rispetto delle disposizioni specifiche concordate con la Camera di Commercio, anche in relazione alla verifica ed eventuale segnalazione ai Responsabili dell'eventuale sovraffollamento delle sale;
- assistenza agli impianti audio video presenti nelle sale, sulla base delle istruzioni fornite;
- il controllo del corretto funzionamento dei sistemi di illuminazione, riscaldamento/condizionamento, ascensori, impianto elettrico dei locali interessati all'inizio del Servizio e pronta attivazione dei servizi di pronto intervento mediante chiamata ai numeri forniti in caso di malfunzionamento;
- lo spegnimento dei sistemi di illuminazione, riscaldamento/condizionamento, impianti audio-video al termine del Servizio;
- la segnalazione immediata agli addetti individuati dalla Camera di principi d'incendio, perdite d'acqua, fughe di gas, ed ogni altro evento che possa arrecare danno alle persone e alle cose, anche ponendo attenzione alle indicazioni sonore e visive della centralina di allarme;
- l'avviso tempestivo, in caso di emergenza e in base alle specifiche necessità, alle Forze dell'Ordine, ai VV.FF. o alla sala operativa collegata, nonché agli addetti individuati dalla Camera;
- il coordinamento dell'ordinato deflusso in caso di emergenza sulla base delle istruzioni fornite dal piano di evacuazione
- l'apertura e chiusura della Camera all'inizio ed al termine del Servizio

b) Servizi di pulizia

- La pulizia delle sale e dei locali interessati (servizi igienici ecc.) prima, durante (presidio bagni) e dopo l'evento, secondo gli orari richiesti dalla Camera

c) Servizi di facchinaggio

- Attività di allestimento, di disallestimento delle sale e dei locali interessati, secondo le modalità e gli orari richiesti dalla Camera

Per esigenze motivate la Camera di Commercio potrà richiedere l'effettuazione di eventuali ulteriori prestazioni a richiesta quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) presidio di locali diversi dalle Sale dell'Ente;
- b) svolgimento di compiti di portierato, su precisa richiesta dell'Ente;



- c) svolgimento servizi di pulizia e facchinaggio su precisa richiesta dell'Ente
- d) Le prestazioni a richiesta saranno contabilizzate utilizzando le medesime tariffe orarie indicate all'art. 9

Art. 4

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

L'azienda dovrà garantire la presenza di personale qualificato nei giorni ed orari indicati dalla Camera, anche in giorni festivi e prefestivi.

La Camera comunicherà a mezzo email all'Azienda la data, l'ora di inizio e la durata della manifestazione/convegno e le prestazioni richieste con un anticipo **di 1 (uno) giorno** rispetto allo svolgimento dell'evento,

L'Ente provvederà a fornire al personale incaricato una formazione di base, a mezzo di affiancamento a personale camerale, per almeno 3 (tre) giorni, ed idonee istruzioni scritte, in particolare sui seguenti aspetti:

- a) Accensione, spegnimento e regolazione impianti audio video;
- b) Accensione, spegnimento e regolazione impianti riscaldamento/raffrescamento
- c) Gestione sistemi di allarme e procedure di evacuazione

Art. 5

PERSONALE IMPIEGATO

La ditta dovrà individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità ed in possesso di competenze e professionalità adeguate che dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana, oltre che nozioni informatiche di base, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio stesso e fornendo alla Camera di Commercio un elenco dettagliato del personale con il relativo numero di matricola.

Il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprensibile, indossare un vestiario consono e dignitoso sul quale dovrà essere visibile apposito cartellino identificativo ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni già elencate nella presente convenzione e, eventualmente, a quelle che verranno in ogni caso impartite dalla Camera stessa.

Il personale addetto dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione a corso di primo soccorso e gestione emergenza e antincendio in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. 81/08, rilasciato da Ente/Struttura accreditata

La Camera ha facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria la sostituzione del personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta aggiudicataria avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso la Camera, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti.



La ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Ugualmente, la ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 6

NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

A completamento di quanto già indicato nei precedenti articoli si indicano le seguenti norme specifiche in materia di sicurezza che l'aggiudicataria dovrà osservare:

In fase di esame preventivo dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

Verrà consegnata alla Ditta copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza Interno (PEI) dell'Ente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali sede della Camera di Commercio. L'impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi alle misure di coordinamento suesposte senza alcun compenso integrativo.

Art. 7

OBBLIGHI

La ditta sarà responsabile verso la Camera di Commercio dell'esatto adempimento dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera del proprio personale.

La ditta è obbligata, inoltre, a:

- a mantenere il più assoluto segreto, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
- sostituire con immediatezza il personale non gradito alla Camera di Commercio;
- far pervenire tempestivamente e comunque entro le 24 ore, alla Camera di Commercio comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione dei servizi;
- accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di prestazioni per sopraggiunte necessità;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti da contratto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

La Ditta deve individuare un responsabile del servizio che sarà referente nei confronti dell'Ente camerale, rappresentando ad ogni effetto l'appaltatore ed impegnandosi a comunicare la sostituzione.

La Camera individuerà uno o più referenti nei confronti dell'Azienda, per l'esecuzione del servizio:

Art. 8

PERIODO DI PROVA

Per i primi 6 (sei) mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire alla Camera di Commercio una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Nel corso di tale periodo l'Ente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare all'appaltatore a mezzo PEC.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'azienda spetterà solo il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 9

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Camera alla Ditta sarà contabilizzato applicando la tariffa oraria a persona per giornate feriali (lunedì – venerdì dalle ore 6:00 alle 22,00) offerta dall'operatore economico nella proposta tecnico-economica;

Eventuali prestazioni "straordinarie", eseguite oltre il suddetto orario verranno corrisposte applicando i seguenti incrementi rispetto al prezzo unitario orario contrattualmente pattuito:

- sabato e prefestivi (dalle ore 06,00 alle ore 22,00): + 25%
- ore notturne feriali (dalle ore 22,00 alle ore 6,00): + 50%
- ore festive e notturne (dalle 22,00 del sabato o prefestivo alle 6,00 del lunedì): + 65%

L'importo della fornitura, stimato in € 60.000,00 non vincola l'Ente ed il contratto si risolverà, alla scadenza, anche nel caso in cui non venisse raggiunto detto fatturato.

Tale quantificazione si intende puramente indicativa e non è vincolante: la prestazione dovrà tenere conto delle effettive necessità dell'Ente, pertanto il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento qualora venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello stimato.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di aumentare il valore complessivo della fornitura qualora se ne verificasse la necessità.



Art. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, la Camera di Commercio riconosce alla ditta aggiudicataria il corrispettivo offerto ed indicato nel precedente articolo 9. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento.

Il corrispettivo verrà corrisposto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza previa presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva della Ditta accertata d'ufficio.

In caso di ritardato pagamento, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio. La ditta aggiudicataria con tale corrispettivo s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza per i servizi di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 11

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L. 17.12.2010 n.217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.

A tal fine, l'impresa dovrà comunicare alla Camera di Commercio gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La Camera di Commercio provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario. Il CIG (codice identificativo gara), che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura verrà comunicato dopo la stipula del contratto.

Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.

Art. 12

SCIOPERI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero o cause di forza maggiore dovrà essere dato congruo preavviso all'Ente al fine di mettere in grado la Camera di Commercio di fare fronte alla situazione di emergenza.

Si considera congruo il preavviso dato entro il quarto giorno antecedente quello del verificarsi dell'evento.

In ogni caso l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio in occasione di svolgimento di manifestazioni/convegni.



Art. 13

PENALI

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la Camera di Commercio applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 50,00 (cinquanta/00) fino a € 250,00 (duecento/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Nel caso di sciopero che comporti la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Camera di Commercio opererà le trattenute per l'importo corrispondente al servizio non prestato. In ogni caso la mancata espletazione del servizio dovrà essere preavvisata per iscritto almeno 72 ore prima, pena l'applicazione della penale di cui al comma 1.

In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla ditta aggiudicataria eventuali spese sostenute dalla Camera di Commercio per evitare il disservizio.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Camera di Commercio potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l'appalto;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta aggiudicataria disattenda gli obblighi di cui al presente contratto; Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Camera di Commercio, degli immobili presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto.

Il contratto potrà essere risolto anche per violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. A tal fine, la ditta dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché del Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Peraltro la Camera di Commercio avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il Servizio oggetto dell'appalto.

In caso di accertata inadempienza in materia, anche a seguito di controlli che si potranno effettuare direttamente o richiedendo alla ditta la presentazione di opportuni attestati, la Camera di Commercio stessa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il contratto risolto di diritto per dolo o colpa grave della ditta.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Camera di Commercio mediante PEC, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.



Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base alle unità lavorative effettivamente impiegate.

Art. 15

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'affidatario del contratto eseguirà in proprio il servizio compreso nel contratto e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

E' altresì nullo l'accordo con cui l'affidatario affidi ad altri l'integrale esecuzione del contratto o la prevalente esecuzione dello stesso. E' ammesso il subappalto, secondo le disposizioni sopra citate, a condizione che l'Affidatario:

- abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- dopo la stipula del contratto, abbia formulato apposita richiesta di autorizzazione alla Camera di commercio, fornendo tutta la documentazione necessaria afferente al subappaltatore;
- abbia ottenuto espressa autorizzazione da parte della Camera di commercio.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente all'eventuale subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno, pertanto, effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie effettuate.

Art. 16

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

I dati personali di cui la Camera verrà in possesso per la conclusione e lo svolgimento del presente contratto sono obbligatori ed essenziali e verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per fini istituzionali dell'Ente e saranno resi pubblici per quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013. La sottoscrizione del presente Contratto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura. L'informativa completa della privacy è disponibile sul sito della camera di commercio al seguente indirizzo: <https://tno.camcom.it/informative-privacy-servizi>

Art. 17

REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico della Ditta le eventuali spese di bollo nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del presente Contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.



Art. 18

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione del presente contratto e quindi l'espletamento delle attività oggetto dello stesso saranno preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa. Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia legale sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Lucca.

Per accettazione del Capitolato prestazionale, l'Operatore Economico:

Luogo e data

.....

Il legale rappresentante

(firma digitale)
